

Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell'infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19

Si trasmette una sintesi del documento regionale di pari oggetto, per quanto riguarda le indicazioni specifiche per medici e pediatri di famiglia.

Il documento, che fa riferimento alle linee di indirizzo regionali, riporta le indicazioni di interesse per MMG e PdF ai fini della gestione e della riammissione degli alunni/studenti nelle comunità scolastiche. L'evoluzione del quadro epidemiologico e l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nonché la necessità di rivedere l'assetto organizzativo in relazione all'entità della domanda potranno determinare aggiornamenti del documento stesso.

In considerazione della necessità di gestire eventuali disposizioni con ricadute importanti sulla vita di intere classi, si stabilisce che unicamente la segnalazione di caso accertato Covid-19 può determinare la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti in ambito scolastico.

Restano invece vigenti le disposizioni relative all'isolamento fiduciario dei conviventi dell'alunno/studente segnalato come caso sospetto.

Si segnala che, secondo specifiche disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. settembre 2020, n. 111, sono inoltre previsti l'utilizzo di lavoro agile o congedo straordinario da parte dei genitori per il periodo di quarantena del figlio convivente minore di anni quattordici, in isolamento in quanto contatto stretto di caso covid+ all'interno della scuola.

Percorso di identificazione dei casi di Covid-19 nella collettività scolastica

Il PDF/MMG segnala sul portale NCOV (che per noi equivale a MAINF) i casi sintomatici di cui viene a conoscenza in quanto allontanati dalla scuola o che si trovano al domicilio e che lui conferma debbano fare il tampone.

L'indicazione al tampone può avvenire, in caso di necessità e su valutazione del MMG/PdF, anche per via telefonica.

Queste persone si possono recare con autocertificazione al punto prelievo che sarà messo a disposizione.

ATTESTAZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL MEDICO CURANTE

Seguono le indicazioni per le modalità di rilascio di attestazione di riammissione sicura in collettività per il personale scolastico docente o non docente/al genitore del minore/allo studente in maggiore età. Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche:

1. **soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19** (tampone negativo) – fattispecie questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come da report ISS "Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test." La valutazione circa l'effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo prescrive (Modulo 4); l'accesso al punto tampone non prevede prenotazione.
2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto **contatto stretto di caso covid+** (tampone negativo eseguito in prossimità della fine della quarantena). Si sottolinea che il tampone di fine

quarantena è obbligatorio e che il contatto stretto non può essere riammesso alla frequenza scolastica senza l'esito negativo del tampone

3. **soggetto guarito COVID-19** (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)

L'attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS (il MMG/PLS acquisisce l'informazione del tampone negativo dal paziente, oppure dal Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione).

Nel caso di sintomatologia dell'allievo/studente non riconducibile a COVID-19 e non sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

In coerenza con le indicazioni regionali sull'abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è invece richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza (es. consultazione dal PdF/altri motivi non legati a malattia).